

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 8.12.2025

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza in materia di rischio operativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012[[1]](#footnote-1), in particolare l'articolo 430, paragrafo 7, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2) per attuare la serie più recente di norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III). Tali norme hanno portato all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione[[3]](#footnote-3), che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

(2) Le modifiche apportate al quadro prudenziale dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo hanno reso necessaria l'introduzione di ulteriori modelli per assicurare che le segnalazioni degli enti fossero conformi al nuovo quadro in vigore. Sebbene alcune di queste modifiche siano già state introdotte dal regolamento (UE) 2024/3117, l'aggiornamento di diversi altri modelli per le segnalazioni è stato possibile solo a seguito di ulteriori sviluppi tecnici dei requisiti per il rischio operativo, in particolare a proposito della specificazione delle componenti dell'indicatore di attività, degli elementi da escludere da tale indicatore e della loro assegnazione alle celle corrispondenti del modello per le segnalazioni.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione[[4]](#footnote-4) ha rinviato al 1° gennaio 2027 la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.   
Di conseguenza è necessario mantenere, senza apportarvi modifiche, gli obblighi di segnalazione vigenti in materia di requisiti per il rischio di mercato che si applicano fino al 31 dicembre 2026. È pertanto opportuno prorogare le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2024/3117 e rinviare di un ulteriore anno l'abrogazione delle pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione[[5]](#footnote-5).

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

(5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(6) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[[6]](#footnote-6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 è così modificato:

(1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, fino al 31 dicembre 2026 gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 5, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.";

(2) all'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera c):

"c) gli enti imprese madri nell'UE segnalano su base trimestrale le informazioni richieste nell'allegato I, modello C 16.04, relativo alle informazioni sulle filiazioni soggette alla deroga di cui all'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.";

(3) all'articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 12, dell'allegato I, modelli da 18 a 24, e dell'allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7. L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 solo ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2026.";

(4) nell'allegato I, la sezione 1 "Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri" è così modificata:

(a) il modello "C 16.01 - RISCHIO OPERATIVO - Requisiti di fondi propri (OPR OF)" è sostituito dal modello "C 16.01 - RISCHIO OPERATIVO - Requisiti di fondi propri (OPR OF)" di cui all'allegato del presente regolamento;

(b) al modello "C 16.01 - RISCHIO OPERATIVO - Requisiti di fondi propri (OPR OF)" sono aggiunti il modello "C 16.02 - RISCHIO OPERATIVO - Componente dell'indicatore di attività (OPR BIC)", il modello "C 16.03 - RIPARTIZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO (OPR BD) - Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo" e il modello "C 16.04 - RISCHIO OPERATIVO - Informazioni sulle filiazioni soggette all'articolo 314, paragrafo 3, del CRR" di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.12.2025

Per la Commissione

La presidente  
 Ursula VON DER LEYEN

1. GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\_impl/2024/3117/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj" \t "_blank" \o "Il link dà accesso al documento tramite il relativo URI ELI.)). [↑](#footnote-ref-3)
4. Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2025/1496/oj). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj>). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj). [↑](#footnote-ref-6)